



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
IN TENURE TRACK (RTT)
ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010, modificato dalla L. 79/2022**



Sommario

Art. 1 Finalità.....	3
Art. 2 Ambito di applicazione	3
Art. 3 Definizioni.....	3
Art. 4 Contratto.....	3
Art. 5 Fonti di finanziamento	4
Art. 6 Modalità di selezione.....	4
Art. 7 Commissione di concorso.....	5
Art. 8 Contenuto del bando di selezione	7
Art. 9 Requisiti per partecipare alle selezioni	8
Art. 10 Durata del contratto.....	8
Art. 11 Oggetto del contratto.....	8
Art. 12 Rapporto di lavoro	9
Art. 13 Trattamento economico	9
Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo	9
Art. 15 Regime delle incompatibilità, aspettativa e svolgimento di ulteriori incarichi.....	10
Art. 16 Mobilità	10
Art. 17 Chiamata dei RTT nel ruolo di Professori di II fascia	10
Art. 18 Norme transitorie e finali.....	11



Art. 1 Finalità

1. L'Università di Verona, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010 e art. 49 della L. 35/2012) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT).

Art. 3 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;
per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
per lettera di referenza: una attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l'esperienza acquisita e ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere.

Art. 4 Contratto

1. Il contratto ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.
2. È previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito ed è stabilito da bando. Il regime d'impegno può essere modificato dopo un anno dalla presa di servizio, con le medesime modalità previste per i professori, acquisito il parere favorevole del Dipartimento di afferenza del ricercatore.
3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Il ricercatore è tenuto a svolgere, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, da 90 a 120 ore di didattica frontale per anno accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Governo.
4. Per i ricercatori di area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsti per i ricercatori a tempo indeterminato in convenzione, anche per quanto riguarda la variazione del regime di tempo pieno/definito, nel rispetto degli accordi tra la Regione del Veneto, l'A.O.U.I. di Verona o altra Azienda Sanitaria convenzionata e l'Università.



Art. 5 Fonti di finanziamento

1. L'attivazione dei contratti è proposta al Consiglio di Amministrazione dai Dipartimenti che deliberano in composizione allargata. Per l'attivazione dei contratti, la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione, previa verifica delle risorse finanziarie già disponibili a bilancio e di quelle da determinare in sede di formulazione del bilancio di previsione annuale e triennale, dovrà prevedere la copertura finanziaria necessaria a garantire quanto previsto all'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, con le modalità di cui all'art. 18 comma 2 della norma di cui sopra.
2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale riferito al costo medio della posizione di RTT e di Professore Associato. La convenzione è stipulata con il soggetto finanziatore prima dell'emanazione del bando di selezione.
3. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più annualità, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione.
4. L'ateneo può concordare la sottoscrizione di fideiussioni della durata di cinque anni ripetibili fino alla scadenza dell'intero periodo normativamente previsto (15 anni), ove sia accertata e verificabile la capacità del soggetto finanziatore di assolvere pienamente alla copertura degli oneri finanziari relativi ai contratti attivati oggetto della convenzione stipulata.
5. Nel caso di Enti finanziatori Pubblici e di Fondazioni Bancarie che scelgono di corrispondere l'importo in più annualità, è possibile l'attivazione di contratti di RTT senza la sottoscrizione della fideiussione bancaria o assicurativa.
6. Il contratto è stipulato per un periodo di lavoro di sei anni, da svolgersi secondo quanto previsto nel successivo art. 9.
7. La proposta di copertura del posto è adottata con apposita delibera di dipartimento e contiene i seguenti elementi:
 - a) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto;
 - b) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) il dipartimento di afferenza;
 - d) la sede di svolgimento delle attività;
 - e) le attività oggetto del contratto, l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
 - f) l'attività assistenziale laddove prevista, con l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività;
 - g) il regime di impiego (tempo pieno o definito);
 - h) le modalità di svolgimento della didattica frontale;
 - i) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
 - j) il numero di pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che ciascun candidato può presentare;
 - k) l'eventuale accertamento dell'adeguata conoscenza di una lingua straniera, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.
8. Il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione, approvano le proposte di attivazione dei contratti, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Ateneo.

Art. 6 Modalità di selezione

1. L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.



2. È possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. La selezione è svolta da una Commissione composta da tre membri, nominata dal Rettore, sentito il Dipartimento che ha attivato la procedura e individuata secondo le modalità previste all'art. 7.
5. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti, assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
6. Le Commissioni concludono i propri lavori entro 6 mesi dalla nomina. Tale periodo può essere prorogato per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore procederà a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta del dipartimento.
7. La selezione avviene previa emanazione di un bando con decreto rettorale, pubblicato sul Portale di Ateneo con relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell'Unione Europea.
8. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal DM 243/2011 e successive modificazioni.
9. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la commissione. Tale discussione può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
10. I bandi possono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera. La discussione può essere svolta per via telematica.
11. Nell'ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal candidato.
12. La Commissione individua un vincitore e redige una graduatoria di idonei da poter utilizzare solo in caso di rinuncia alla nomina del vincitore, mancato superamento del periodo di prova e dimissioni entro i tre mesi dalla presa di servizio.
13. Gli atti sono approvati con decreto rettorale.
14. Il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza utile dopo l'approvazione degli atti, la chiamata del vincitore. In caso di superamento del termine previsto e fino alla conclusione della procedura di chiamata, il Dipartimento non può procedere ad attivare nuove procedure. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
15. Il vincitore stipula il contratto entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione, ossia decorrente dall'approvazione degli atti.
16. In caso di mancata stipulazione del contratto entro il termine di cui al comma precedente, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato.
17. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi della normativa nazionale in tema di concorsi pubblici.

Art. 7 Commissione di concorso



1. Requisiti dei commissari della commissione di concorso

1.1. Requisiti generali dei commissari.

I componenti della commissione di concorso devono essere:

- a) professori/professoressse universitari/e di ruolo in servizio in un'Università degli Studi avente sede in Italia e accreditata dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- o
- b) professori/professoressse universitarie di ruolo in servizio in Università degli Studi avente sede in un territorio di uno Stato straniero.

1.2. Requisiti dei commissari in servizio in Atenei italiani

I componenti della commissione di concorso cui alla suddetta lettera a), comma 1.1, art. 7, presente regolamento:

- devono essere inquadrati nel settore scientifico disciplinare al quale afferisce il posto di professore/professoressa per la cui copertura è stato bandito il concorso;
- devono essere autori di almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni;
- se professori/professoressse di prima fascia, devono essere in possesso dei c.d. valori soglia previsti per essere componenti delle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale ex art 16 l. n. 240/2010; se professori/professoressse di seconda fascia, devono essere in possesso dei c.d. valori soglia previsti per l'abilitazione alle funzioni di professore/professoressa di prima fascia ex art. 16 l. n. 240/2010;
- non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale;
- non devono aver conseguito una valutazione negativa di cui al comma 6, art. 7, l. n. 240/2010.
- non devono essere stati nominati componenti, nel corso del medesimo anno, di commissione di due o più concorsi per professori/professoressse o ricercatori/ricercatrici bandite dall'Università degli Studi di Verona. La suddetta disposizione non si applica nei casi di settori scientifico disciplinari di ridotta consistenza.

1.3. Requisiti dei commissari in servizio in Atenei stranieri.

I componenti della commissione di concorso cui alla suddetta lettera b), comma 1.1, art. 7, presente regolamento:

- devono essere autori di almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, congruenti con il settore scientifico disciplinare del posto oggetto di selezione;
- non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II, Codice penale;
- non devono essere stati nominati componenti, nel corso del medesimo anno, di commissione di due o più concorsi per professori/professoressse o ricercatori/ricercatrici bandite dall'Università degli Studi di Verona. La suddetta disposizione non si applica nei casi di settori scientifico disciplinari di ridotta consistenza.

2. Numero e ruolo dei componenti della commissione di concorso

2.1 La commissione di concorso è composta da tre professori di I o II fascia o di ruolo equivalente aventi i requisiti di cui al comma 1.

2.2 La corrispondenza fra la posizione accademica italiana (professore di prima o di seconda fascia) e quella estera è accertata sulla base della tabella adottata dal Ministero dell'Università e della Ricerca e vigente alla data di pubblicazione dell'avviso di bando di concorso in Gazzetta Ufficiale.

3. Designazione e nomina della commissione.

3.1. La commissione di concorso è nominata dal/dalla Rettore/Rettrice su designazione deliberata dal Consiglio di Dipartimento che ha adottato il bando di concorso.

3.2. In sede di nomina e designazione dei componenti della commissione di concorso si osserva, ove possibile, il principio dell'equilibrio di genere.

3.3. Fermo restando il comma 2, art. 7, presente regolamento, la commissione di concorso è composta da 3 membri:



- un/una componente della commissione di concorso è scelto/a dal Consiglio di Dipartimento fra i professori/professoressse aventi i requisiti di cui al comma 1;

- gli altri due componenti sono sorteggiati all'interno di una rosa di quattro nominativi scelti dal Consiglio di Dipartimento fra i professori/professoressse aventi i requisiti di cui al comma 1 e non in servizio nell'Università degli Studi di Verona.

3.4. Il sorteggio è svolto con procedure idonee a garantire la trasparenza, la pubblicità e l'imparzialità dello stesso.

3.5. In caso di sostituzione di uno o più commissari si attingerà alla lista utilizzata per il sorteggio seguendo l'ordine derivante dal sorteggio stesso.

4. I lavori della commissione di concorso

4.1. La commissione di concorso si riunisce e svolge i propri lavori alla presenza di tutti i propri componenti.

4.2. La commissione di concorso adotta le proprie deliberazioni all'unanimità o a maggioranza dei propri componenti.

4.3. La commissione di concorso può utilizzare strumenti telematici di lavoro in modalità sincrona idonei a garantire la simultaneità del collegamento audio video fra i propri componenti.

4.4. La commissione di concorso nomina il/la presidente e conferisce ad uno/una dei propri componenti compiti di verbalizzazione delle sedute.

5. Disposizioni finali.

I partecipanti al concorso possono presentare istanze di riconsiderazione dei componenti della commissione di concorso entro il termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione all'albo del decreto rettorale di nomina della commissione di concorso. In caso di accoglimento dell'istanza di riconsiderazione si applica il comma 3.5, art. 7, presente regolamento.

Art. 8 Contenuto del bando di selezione

1. Il bando di selezione contiene in forma sintetica:

- a) il regime di impegno a tempo pieno o definito;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- d) le ore di didattica frontale;
- e) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) per i ricercatori di area medica, l'indicazione dello svolgimento di attività assistenziale, laddove prevista, con l'individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e il possesso di specifici titoli di studio (laurea e diploma di specializzazione);
- g) l'eventuale indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;
- h) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
- i) il trattamento economico e previdenziale;
- j) il dipartimento di appartenenza;
- k) la sede prevalente di lavoro;
- l) la modalità di selezione;
- m) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento;
- n) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
- o) l'impegno scientifico e quello didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore;
- p) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

2. Il bando di concorso deve prevedere altresì:



a) il numero di pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di quindici, che ciascun candidato può presentare;

b) la prova didattica conformemente all'art. 1, comma 4, lettera b), n. 4, l. n. 129/2026.

3. La disposizione di cui al comma 2, art. 8, presente regolamento è ricognitiva degli obblighi di cui all'art. 24, comma 2, lettera c), l. n. 240/2010 nel testo inserito dall'art. 1, comma 4, lettera b), numero 4), l. n. 129/2026.

Art. 9 Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:

- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale il titolo di studio dovrà essere adeguato all'attività assistenziale da svolgere.

2. Nell'ambito della programmazione triennale, l'Università vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri. L'Ateneo potrà quindi bandire procedure riservate a candidati in possesso del suddetto requisito.

3. Fino al 31/12/2026, l'università riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti, ai soggetti che sono, o sono stati per una durata non inferiore all'anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato junior o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 36/2022. L'Ateneo potrà quindi bandire procedure riservate a candidati in possesso dei suddetti requisiti.

4. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente regolamento.

5. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 10 Durata del contratto

1. La durata dei contratti è di sei anni.

2. I contratti non sono rinnovabili.

3. I titolari dei contratti possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

Art. 11 Oggetto del contratto

1. Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

2. Nel contratto è specificato il regime di impegno, tempo pieno o definito.

3. L'impegno per anno accademico complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è disciplinato dal regolamento per «l'attribuzione dei



compiti didattici a professori e ricercatori universitari» dell'Università degli Studi di Verona vigente *ratione temporis*.

4. È possibile apportare modifiche all'attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al ricercatore di essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di partecipare a progetti finanziati nell'ambito di bandi competitivi. Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal Dipartimento di afferenza con il consenso dell'interessato. Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto sia garantita da apposito accordo o convenzione di finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Dipartimento dovrà essere concordata con tale ente al fine della verifica che le modifiche proposte siano coerenti con l'eventuale progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria.

5. Per i ricercatori di area medica il contratto può prevedere lo svolgimento dell'attività assistenziale, sulla base della normativa vigente e degli accordi con le Aziende sanitarie di riferimento.

Art. 12 Rapporto di lavoro

1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura.
3. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato semestralmente e validato dal responsabile della ricerca o, in mancanza, dal Direttore del Dipartimento. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l'utilizzo del sistema di *time sheet* di Ateneo.
5. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:
 - a) tramite compilazione del registro digitale delle lezioni, per quanto riguarda lo svolgimento degli insegnamenti;
 - b) tramite compilazione del consuntivo digitale delle attività didattiche per tutte le altre attività connesse alla didattica.
6. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
7. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. 240/2010.
8. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.

Art. 13 Trattamento economico

1. Ai ricercatori compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno, pari al 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0.
2. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo



1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Università di Verona.

Art. 15 Regime delle incompatibilità, aspettativa e svolgimento di ulteriori incarichi

1. I contratti sono incompatibili:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all'art. 9 co. 5;
- con la titolarità dei contratti di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
- con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. L'aspettativa è riconosciuta soltanto laddove prevista da legge e per le casistiche individuate dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 382/1980.

3. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all'art. 4 del presente Regolamento, interni o esterni all'Ateneo, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sui compiti didattici del personale docente e ricercatore.

4. Ai ricercatori a tempo determinato, a seconda del regime d'impegno, si applica quanto previsto dal regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali ai professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato.

5. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

6. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 16 Mobilità

1. Ai ricercatori a tempo determinato si applica quanto disposto dal DM 330 del 30/3/2022 in tema di mobilità temporanea.

Art. 17 Chiamata dei RTT nel ruolo di Professori di II fascia

1. A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, ma comunque non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, l'Università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia.

2. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati dalla Commissione nell'ambito di criteri fissati con decreto del Ministro.

3. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice almeno 24 ore prima della prova stessa e previa formale convocazione. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.

4. L'interessato presenta istanza al proprio Dipartimento di afferenza di avvio della procedura di valutazione.

5. Il Dipartimento procede all'avvio della procedura valutativa del titolare del contratto RTT in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale e propone la Commissione valutatrice secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento. Della Commissione non possono fare parte i Professori che sono stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il Ricercatore è stato chiamato.

6. La Commissione è nominata con decreto rettorale.



7. La Commissione deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla nomina del Rettore, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a quindici giorni.
8. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale.
9. In caso di esito positivo della valutazione il Dipartimento interessato propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata nel ruolo di Professore Associato, la cui presa di servizio avviene dalla data indicata dal Consiglio di Amministrazione definita nei documenti di programmazione economico-finanziaria approvati dagli Organi di governo dell'Ateneo.
10. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può ripresentare istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente istanza.
11. Fino al 31.12.2026 su richiesta del titolare del contratto di RTT è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:
 - un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori associati di cui all'art. 15 del presente regolamento, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;
 - un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010.

Art. 18 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica alle posizioni da RTT.
2. Per i contratti stipulati prima del 29 ottobre 2024 la valutazione avviene secondo i criteri del DM 344/2011 con le modalità indicate nel Capo I – Procedura valutativa ricercatori a tempo determinato di tipo b (senior) e per i RTT (Ricercatori in Tenure Track) che hanno stipulato il contratto prima del 29/10/2024 - art. 24 co. 5 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240/2010”.
3. Per i contratti stipulati a decorrere dal 29 ottobre 2024, la valutazione avviene in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale nell'ambito di criteri fissati con decreto ministeriale 21 ottobre 2024, recante i “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.” con le modalità indicate nel Capo II – Procedura valutativa ricercatori a tempo determinato RTT (Ricercatori in Tenure Track) con contratto stipulato dal 29/10/2024 - art. 24 co. 5 del “Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge n. 240/2010”.